



Trento, 21 ottobre 2011
EP/LF/mm
CIRCOLARE N. 43/2011 - S

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: novità in tema di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori, servizi e forniture

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello Appalti.

Con la presente circolare si intende anzitutto segnalare la novità introdotta dal legislatore statale in tema di DURC **per quanto riguarda i contratti di servizi e le forniture**, inserendo (con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106) all'**articolo 5 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011** il comma 14-bis che così recita:

"14-bis Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46 comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell' articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000."

Fatto salvo dunque l'obbligo di controllo successivo da parte dell'amministrazione, le forniture e i servizi di valore inferiore o uguale a 20.000 euro possono essere accompagnate da una semplice autocertificazione dell'impresa.

Con l'occasione, in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute circa la sussistenza di deroghe all'obbligo di acquisizione del documento **per gli affidamenti di lavori** di limitata entità, si precisa quanto segue.

L'**articolo 52, comma 10 bis della l.p. n. 26 del 1993** – come noto – consente la presentazione di una **autocertificazione** relativa alla regolarità delle posizioni dell'impresa, in luogo dell'acquisizione del DURC, **per contratti di importo inferiore a 100.000 euro**, con riferimento alla fase di **pagamento del saldo**.

Al proposito, già con circolare dd. 22 dicembre 2008 la Provincia autonoma di Trento precisava che il DURC va invece acquisito in sede di verifica dei requisiti per la stipula del contratto, sia mediante cottimo sia in amministrazione diretta mediante affidamento dei lavori "ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari", con pagamento della spesa mediante fattura, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del Regolamento attuativo della stessa legge provinciale.



A *contrario*, deve ritenersi che sussistano spazi per l'esenzione dall'acquisizione del DURC, in ogni fase, nel caso di affidamenti in amministrazione diretta nel senso classico, vale a dire con esecuzione dei lavori mediante mezzi e personale propri dell'Amministrazione.

Si è espresso, effettivamente, in tal senso anche il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, con nota del **20 febbraio 2009** (n. 25/1/2599), in cui, ribadito che la normativa in materia non contiene alcuna deroga espressa, che "l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti" e che il DURC "deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità", si evidenzia tuttavia che:

- rispetto a tali acquisti, il DURC è richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi (e, quindi, in provincia di Trento anche nel caso di affidamento ad imprese ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del regolamento attuativo della l.p. n. 26 del 1993);
- mentre **non è richiesto nel caso di ricorso all'amministrazione diretta**, ove cioè le acquisizioni sono effettuate per il successivo utilizzo/impiego con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con responsabilità di risultato.

Ritenendo peraltro necessario coordinare con la normativa provinciale tale favorevole interpretazione, posto che l'articolo 52 della l.p. n. 26 del 1993 consente di eseguire lavori con il sistema dell'economia - ivi compresa l'amministrazione diretta - sino a 500.000 Euro, mentre nella normativa nazionale, il ricorso all'amministrazione diretta è consentito, ex art. 125 del Codice dei contratti, solo sino a 50.000 Euro, si suggerisce in via prudenziale di fare riferimento a tale soglia ai fini dell'esenzione.

Pertanto, in definitiva:

- a) per lavori da eseguire con sistemi diversi dall'amministrazione diretta: il DURC va sempre acquisito, indipendentemente dall'importo del contratto, fatta salva la facoltà di ricorrere all'autocertificazione nella fase di saldo ai sensi dell'articolo 52, comma 10 bis;
- b) per acquisti di beni strumentali all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta: si prescinde dall'acquisizione del DURC per importi sino a 50.000 Euro; per importi superiori il DURC va acquisito;
- c) per acquisti di beni e servizi: è sufficiente la semplice autocertificazione sino a 20.000 Euro (per qualsiasi acquisto, anche non finalizzato all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta).

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Caschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni